



Disciplinare per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese

Approvato con Determinazione del Conservatore n. 5 del 14/2/2023 e n.12 del 28/03/2024

Sommario

Art. 1 – Definizioni.....	1
Art. 2 – Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione e assegnazione d'ufficio dei domicili digitali.....	2
Art. 3 - Cancellazione massiva d'ufficio dei domicili digitali inattivi: fasi del procedimento.....	2
Art. 4 - Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento.....	3
Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento e diffida.....	4
Art. 6 - Conclusione del procedimento e termini.....	4
Art. 7- Diffusione della notizia di avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali.....	4
Art. 8 - Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo	4
Art. 9 - Tutela della riservatezza "Privacy"	4
Art. 10 - Entrata in vigore.....	5

Art. 1 – Definizioni

Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

- a. "Albo camerale online" – l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009;
- b. "Assegnazione massiva del domicilio digitale" – l'assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c. "Cassetto digitale dell'imprenditore" – la piattaforma digitale prevista dall'art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d. "Diffida" – l'atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dall'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- e. "Domicilio digitale assegnato d'ufficio" – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall'ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;



- f. “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” – il gestore previsto dall’art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL 179/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
- g. “Iscrizione d’ufficio” – l’iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall’ufficio del registro delle imprese;
- h. “Iscrizione massiva d’ufficio” – l’iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.
- i. “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
- j. “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- k. “Registro delle imprese” – il registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- l. “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest di cui all’URL www.tno.camcom.it;
- m. “Ufficio del registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la camera di commercio dall’art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2 – Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione e assegnazione d’ufficio dei domicili digitali

- 1. L’Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione dei domicili digitali inattivi e di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d’ufficio a causa dell’inattività o revoca dello stesso.
- 2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all’assenza/irregolarità del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell’ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

Art. 3 - Cancellazione massiva d’ufficio dei domicili digitali inattivi: fasi del procedimento

- 1. La cancellazione massiva d’ufficio dei domicili digitali inattivi delle imprese avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:
 - a. estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società con domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, ma risultante inattivo;
 - b. pubblicazione sul sito istituzionale ed all’Albo camerale on line della Camera di Commercio della determinazione del conservatore di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio (cd. ‘massiva’) con contestuale assegnazione di un termine di 30 giorni per consentire alle imprese di comunicare con istanza telematica il nuovo domicilio digitale dell’impresa ed avviso che decorso il termine assegnato il domicilio digitale non regolarizzato sarà cancellato;
 - c. la determinazione del conservatore contiene, in allegato, quale parte integrante e sostanziale, l’elenco dei soggetti interessati dal procedimento di cancellazione d’ufficio del domicilio digitale inattivo;



- d. il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale ed è riportata nell'Albo camerale online;
- e. diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati.
- f. nel caso in cui l'ufficio del registro delle imprese riceva ed iscriva il nuovo domicilio digitale comunicato dall'impresa nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
- g. al termine del periodo assegnato, effettuate le opportune verifiche istruttorie relative alla regolarizzazione dei domicili digitali, l'ufficio dà avvio alla cancellazione degli indirizzi di domicilio digitale non regolarizzati;
- h. cancellazione cumulativa dei domicili digitali, compiuta con modalità automatizzate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio previo controllo al momento della elaborazione del permanere dello stato di inattività del domicilio digitale;
- i. pubblicazione sul sito camerale degli elenchi delle posizioni per le quali si è proceduto alla cancellazione del domicilio digitale.

Art. 4 - Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:
 - a. estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
 - b. pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione;
 - c. pubblicazione su sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione;
 - d. diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;
 - e. gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società nel termine stabilito alle lett. b) – c) delle presenti Linee guida;
 - f. determinazione del conservatore, immediatamente esecutiva, di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale mediante la quale è individuato l'elenco finale delle imprese individuali e delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio per avviarne l'elaborazione secondo lotti definiti;
 - g. assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
 - h. iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub g) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;



- i. contestualmente a quanto indicato alla lett.h), emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento e diffida

1. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 4 comma1 lettere b) e c) è effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi.
2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i termini indicati all'art. 4 comma1 lettere b) e c), è riportata nell'Albo camerale online.

Art. 6 - Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - a. con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;
 - b. con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e).
2. Il procedimento descritto nell'art. 4 si conclude entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento

Art. 7- Diffusione della notizia di avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. La notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali è inoltre diffusa mediante il sito istituzionale, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali e delle società

Art. 8 - Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Responsabile del procedimento di cui agli artt. 3 e 4 è il responsabile dell'ufficio registro delle imprese presso le sedi di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento.
2. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all'emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel responsabile dell'ufficio registro delle imprese presso le sedi di Lucca, Pisa e Massa Carrara.
3. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del conservatore del registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 9 - Tutela della riservatezza "Privacy"



1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto delle presenti Linee guida avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Le presenti Linee guida entrano in vigore dalla data di efficacia del provvedimento dirigenziale che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.